



## Piano Transizione 5.0 - Decreto attuativo: apertura piattaforma per invio comunicazioni preventive e di conferma

Publicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto scorso il [decreto 24 luglio 2024](#), recante attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (Piano Transizione 5.0).

Contestualmente, il [decreto direttoriale Mimit del 6 agosto 2024](#) ha disposto l'apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali **comunicazioni** dovranno essere **presentate esclusivamente tramite il sistema telematico** per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Con il Decreto sono forniti **importanti chiarimenti** riguardanti gli investimenti ammissibili, il calcolo del risparmio energetico e le modalità di accesso all'agevolazione. La misura diventerà pienamente operativa solo con l'apertura della piattaforma informatica del GSE necessaria per la richiesta del beneficio da parte delle imprese.

Ricordiamo che il credito d'imposta Transizione 5.0 **agevola** i progetti di innovazione, effettuati nel biennio 2024 - 2025, aventi per oggetto beni 4.0 che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici. Sono inoltre ammissibili come investimenti "trainati" gli investimenti in beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per la formazione del personale in ambito digitale e green.

### SOGGETTI BENEFICIARI

**Tutte le imprese** residenti in Italia che - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale - negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive localizzate in Italia nell'ambito di progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici.

Per le imprese ammesse al **beneficio fiscale** il diritto all'agevolazione è **subordinato** al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Sono **escluse** dall'agevolazione le imprese sottoposte a procedure concorsuali e quelle destinatarie di sanzioni interdittive (D.Lgs. 231/2001).

### PROGETTI AGEVOLABILI

Progetti di innovazione effettuati nel biennio 2024-2025 ed aventi per oggetto investimenti in:

- uno o più beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio dell'impresa, ricompresi negli allegati A e B della L. 232/2016 (beni 4.0),
- che consentano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva a cui si riferisce il progetto di innovazione pari ad almeno il 3% o, in alternativa, una riduzione di consumi energetici dei processi interessati dall'investimento pari ad almeno il 5%.

Nell'ambito del progetto di innovazione sono inoltre agevolabili come **investimenti "trainati"** da quelli in beni 4.0:

- gli investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (ad eccezione delle biomasse), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese per la formazione del personale sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Segnaliamo che:

- 1) se l'investimento in beni 4.0 non consente di conseguire il risparmio energetico minimo richiesto, è possibile comunque accedere al credito d'imposta beni 4.0 di cui alla L. 178/2020 (art. 1, commi 1051-1063), al ricorrere delle condizioni ivi previste;
- 2) gli investimenti in beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e in formazione sono agevolabili solo se il progetto comprende anche investimenti in beni 4.0 che consentano di ottenere il risparmio energetico minimo richiesto.

### AMBITO TEMPORALE

I progetti di innovazione devono essere effettuati nel biennio 2024-2025 e in particolare devono essere avviati dal **1° gennaio 2024** e completati entro il **31 dicembre 2025**.

Per individuare la **data di avvio** del progetto di innovazione occorre far riferimento alla data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per individuare la **data di completamento** del progetto di innovazione, invece, bisogna considerare la data di effettuazione dell'ultimo investimento che compone il progetto. In particolare:

- se l'ultimo investimento ha per oggetto i **beni 4.0**, la data di completamento è la data di effettuazione dell'investimento individuata applicando le regole della competenza fiscale previste dall'art. 109 del Tuir e dipenderà dalla modalità di acquisizione del bene;

- se l'ultimo investimento ha per oggetto beni per l'**autoproduzione di energia**, la data di completamento coincide con la "data di fine lavori" ossia con la data di installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato (art. 1 del Decreto);
- se l'ultimo investimento ha per oggetto la **formazione**, la data di completamento è la data di sostenimento dell'esame finale da parte del personale discente.

#### LIMITE MASSIMO AGEVOLABILE

L'impresa può agevolare uno o più progetti di innovazione riguardanti una o più strutture produttive. Tuttavia, con riferimento a ciascuna struttura produttiva, i progetti di innovazione sono agevolabili se:

- non sono stati avviati ulteriori progetti (eccetto il caso in cui sono stati avviati, ma la procedura di accesso non si è perfezionata per il mancato invio delle comunicazioni e dei documenti nelle modalità e nei termini previsti dalla disciplina);
- oppure se sono stati avviati progetti di innovazione già completati.

Gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.

#### PROGETTI DI INNOVAZIONE NON AMMISSIBILI – DNSH

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (Reg. UE n. 852/2020, art. 17), cosiddetto principio DNSH, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti in beni 4.0 e per l'autoproduzione di energia secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate nell'Allegato 3 del Decreto attuativo, **non si considerano ammissibili** al beneficio i progetti di innovazione destinati ad attività:

- a) direttamente connesse all'**uso dei combustibili fossili**, compreso l'uso a valle;
- b) nell'ambito del **sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) nel cui processo produttivo venga generata un'**elevata dose di sostanze inquinanti** classificabili come **rifiuti speciali pericolosi** (Reg. UE 1357/2014) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Eccezioni alle attività elencate alle lettere a) e b):

- 1) attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
- 2) attivi, quali veicoli agricoli e forestali (Reg. UE 2013/167, Reg 2016/1628), per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile;

- 3) progetti di innovazione che **non hanno un impatto diretto sui consumi energetici** relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa;
- 4) progetti di innovazione che **hanno un impatto diretto sui consumi energetici** relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell'attività d'impresa, a condizione che non causino un aumento delle emissioni dirette di CO2 al completamento del progetto.

Eccezioni alle attività elencate alla lettera c):

- 1) **inceneritori** – consentiti investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione è volto ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;
- 2) **impianti di trattamento meccanico biologico** – consentiti investimenti in impianti esistenti se il progetto di innovazione sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita.

Eccezioni alle attività elencate alla lettera d):

- 1) progetti di innovazione che non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
- 2) progetti di innovazione che generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero (da R1 a R12) o smaltimento (da D1 a D12);
- 3) progetti di innovazione volti a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento (ad eccezione di D10);
- 4) progetti di innovazione inerenti a siti industriali che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti per la Comunicazione PRTR.

## **BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI**

Non sono agevolabili i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa, in alcuni particolari settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento dei rifiuti), se le imprese concessionarie sono obbligate ad effettuare gli investimenti e non sopportano il relativo rischio economico.

## **BENI MATERIALI E IMMATERIALI 4.0**

Costituisce elemento imprescindibile per l'accesso alla misura 5.0, l'investimento in:

- a) **beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;

- b) **beni immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla L. 232/2016, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").

In analogia con quanto previsto dalla disciplina del credito d'imposta beni 4.0 (L. 178/2020, art. 1, c. 1053) **non sono agevolabili**:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto indicati all'art. 164, c. 1, del TUIR;
- i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5% (DM 31.12.1988);
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'allegato 3 della L. n. 208/2015 (condutture per il gas, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei completi di equipaggiamento ecc.).

#### **PERIZIA 4.0**

Analogamente a quanto previsto per il credito d'imposta 4.0, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, sono comprovate da apposita perizia asseverata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. La perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti incaricati per le certificazioni del risparmio energetico qualora in possesso dei requisiti previsti.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, è possibile redigere una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Gli attestati relativi alla perizia 4.0 oggetto delle comunicazioni per la procedura di accesso al credito saranno redatti sulla base di appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE.

#### **BENI PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA**

Gli investimenti in beni 4.0 che producono un risparmio energetico consentono l'accesso ad agevolazioni su beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

L'ammissione alla misura è consentita anche nel caso di impianti in particelle catastali differenti da quella in cui insiste la struttura produttiva interessata dagli investimenti (autoconsumo a distanza), anche ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'auto consumatore opera, purché:

- direttamente connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, anche per il tramite di un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- non connessi a punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ma localizzati nella stessa zona geografica di mercato elettrico su cui insiste la struttura produttiva.

È, inoltre, necessario che ogni impianto di produzione di energia da FER, in assetto di autoconsumo individuale a distanza, sia univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione.

### **SPESE AGEVOLABILI**

Sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;
- i trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio.

I massimali di costo sono:

<b>Fonte rinnovabile</b>	<b><math>P \leq 20</math> kW</b> [€/kW]	<b><math>20 \text{ kW} &lt; P \leq 200 \text{ kW}</math></b> [€/kW]	<b><math>200 \text{ kW} &lt; P \leq 600 \text{ kW}</math></b> [€/kW]	<b><math>600 \text{ kW} &lt; P \leq 1000 \text{ kW}</math></b> [€/kW]	<b><math>1000 \text{ kW} &lt; P</math></b> [€/kW]
<i>Solare</i>	1.350	1.060	970	860	800
<i>Eolica</i>	2.640	2.160	1.280	1.280	1.080
<i>Idraulica</i>	2.970	2.640	2.640	2.380	1.850
<i>Geotermica</i>	2.750	2.750	2.750	2.750	1.800

### **DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Il fabbisogno energetico della struttura produttiva è determinato dalla somma dei consumi medi annui (rispetto all'anno precedente alla data di avvio del progetto di innovazione) di energia elettrica e di eventuali consumi equivalenti di energia termica (o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica) ad uso della struttura produttiva.

Il dimensionamento degli impianti di energia di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore del processo.

### **SPECIFICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI**

Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con:

- a) moduli prodotti in Stati membri UE con efficienza di moduli almeno pari al 21,5%;
- b) moduli con celle prodotti in Stati membri UE con efficienza di cella almeno pari al 23,5%;
- c) moduli prodotti in Stati membri UE con celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem prodotte in Stati membri UE con efficienza di cella almeno pari al 24%.

I moduli con le caratteristiche riportate ai punti b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 e al 140 per cento del loro costo.

## FORMAZIONE 5.0

Sono agevolabili le spese in attività di **formazione del personale** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione solo i **soggetti esterni** all'impresa così individuati:

- a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (Reg. CE 68/01);
- d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità (Uni En ISO 9001 settore EA 37);
- e) i centri di competenza ad alta specializzazione (L. 232/2016, art. 1, c. 115);
- f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence (Reg. UE 2021/694, art. 16);
- g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Le attività formative devono consistere in percorsi di durata almeno pari a 12 ore, anche nella modalità a distanza, e prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito e devono comprendere:

- almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;
- almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

## SPESE AGEVOLABILI PER LA FORMAZIONE

Sono agevolabili nel limite del 10% degli investimenti in beni 4.0 e in beni per l'autoproduzione di energia e comunque non possono eccedere i 300.000,00 euro:

- le spese relative ai **formatori**;
- le spese relative al **personale dipendente** che partecipa alla formazione ossia il costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede;
- le spese relative ai **titolari di impresa e soci lavoratori** che partecipano alla formazione. Tali spese sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione;

- i **costi di esercizio** relativi ai formatori e al personale dipendente direttamente connessi al progetto di formazione (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento di strumenti e attrezzature, spese di alloggio minime necessarie per il personale con disabilità);
- i costi dei servizi di **consulenza** connessi al progetto di formazione.

## RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite di nuovi investimenti complessivi in beni materiali e immateriali (Allegati A e B, L. 232/2016) con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato. La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetici.

Nel caso in cui non vi siano dati tracciabili per la misurazione diretta, i consumi relativi all'esercizio precedente sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici.

Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente sono determinati tramite l'individuazione di uno scenario controfattuale che considera, rispetto a ciascun investimento, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto.

## CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

La riduzione dei consumi energetici è attestata con certificazioni tecniche rilasciate da valutatori indipendenti e attestano:

- **ex ante** la riduzione dei consumi energetici conseguibile attraverso gli investimenti;
- **ex post** l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante.

Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

- gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Companies (ESCO), certificati secondo la norma UNI CEI 11352;
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione".

A questi soggetti è richiesto di dotarsi di idonee coperture assicurative con massimale adeguato a garantire all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento di eventuali danni provocati dall'attività prestata.

## CONTROLLI

Il GSE effettua verifiche documentali e controlli in loco al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al credito di imposta ed accerta:

- la **sussistenza** dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell'agevolazione;

- la **congruenza** tra i risparmi energetici certificati ex ante e i risparmi energetici effettivamente conseguiti.

I controlli possono essere eseguiti in ogni fase di vita del progetto, pertanto, i soggetti beneficiari del credito di imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca totale o parziale del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto.

Gli esiti dei controlli tecnici sono comunicati all'Agenzia delle Entrate che provvede al recupero dei crediti indebitamente fruiti, maggiorati di interessi e sanzioni.

### CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE

Per ciascun progetto d'innovazione, il credito d'imposta Transizione 5.0 si calcola applicando:

- al costo complessivo degli investimenti, dato dalla somma delle spese sostenute per gli investimenti "trainanti" (beni 4.0) e per quelli "trainati" (beni per l'autoproduzione di energia e formazione 5.0);
- le aliquote a scaglioni previste dalla norma.

Per gli investimenti in beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore. Per gli investimenti in beni immateriali (allegato B) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing (ossia con risorse di calcolo condivise e connesse), è agevolabile anche il costo per servizi imputabili per competenza.

### ALIQUOTE AGEVOLATIVE

Le aliquote agevolative dipendono da due variabili: la dimensione degli investimenti e la classe di riduzione dei consumi energetici:

<b>Aliquote agevolative credito d'imposta Transizione 5.0 - Investimenti 2024 e 2025</b>			
<i>Scaglioni investimento (per anno)</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici (R)</i>		
	<i>Classe energetica I 3% ≤ R ≤ 6% (struttura) 5% ≤ R ≤ 10% (processo)</i>	<i>Classe energetica II 6% &lt; R ≤ 10% (struttura) 10% &lt; R ≤ 15% (processo)</i>	<i>Classe energetica III R &gt; 10% (struttura) R &gt; 15% (processo)</i>
<i>Fino a 2,5 € mil</i>	<b>35%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>
<i>Da 2,5 a 10 € mil</i>	<b>15%</b>	<b>20%</b>	<b>25%</b>
<i>Da 10 a 50 € mil</i>	<b>5%</b>	<b>10%</b>	<b>15%</b>

### SPESE DI CERTIFICAZIONE

L'impresa deve attestare l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile mediante una certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore o una società di revisione iscritti nella Sez. A del registro previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 39/2010. Nell'assunzione di tale incarico il revisore o la società di revisione osservano i

principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

I costi della certificazione contabile sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta – solo per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti – per un importo non superiore a 5.000,00 euro.

Possono essere riconosciuti in aumento del credito d'imposta anche i costi delle certificazioni energetiche, nel limite di 10.000,00 euro, ma solo con riferimento alle piccole e medie imprese.

## PROCEDURA DI ACCESSO

Per accedere al credito d'imposta Transizione 5.0 occorre effettuare una serie di comunicazioni – accompagnate da specifiche certificazioni - attraverso l'apposita **piattaforma informatica "Transizione 5.0"** che sarà resa disponibile sul sito istituzionale del GSE:

- **comunicazione preventiva** – finalizzata a prenotare il credito d'imposta - contenente le informazioni necessarie per individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione e le relative date di avvio e completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa sul PNRR, come ad esempio il rispetto del principio DNHS. Unitamente alla comunicazione preventiva occorre trasmettere la certificazione energetica ex ante per attestare la riduzione dei consumi energetici ottenibile dagli investimenti in beni 4.0. Il GSE effettua un controllo formale ed entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione preventiva risponde all'impresa comunicando l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili. In caso di indisponibilità delle risorse, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa e nel caso di nuova disponibilità di risorse il GSE avvisa l'impresa;
- **comunicazione intermedia** - da inviare entro 30 giorni dalla risposta del GSE – contenente gli estremi delle fatture, per attestare l'accettazione degli ordini da parte del fornitore e il versamento in un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni 4.0 e dei beni per l'autoproduzione di energia. L'impresa può, mediante la comunicazione intermedia, modificare l'importo degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva, ma solo in diminuzione. Il GSE effettua un controllo formale ed entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione intermedia conferma l'importo del credito prenotato ovvero - nel caso in cui l'importo degli investimenti sia stato ridotto – comunica all'impresa il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato;
- **comunicazione di completamento** - da trasmettere al completamento del progetto e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026 - contenente le informazioni necessarie per individuare il progetto di innovazione completato e la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sul PNRR. Unitamente alla comunicazione di completamento occorre trasmettere la certificazione energetica ex post (per attestare l'effettiva realizzazione degli investimenti in conformità con quanto previsto nella certificazione ex ante), gli attestati comprovanti il possesso della certificazione 4.0 (perizia, attestato di conformità o autodichiarazione

del legale rappresentante e della certificazione contabile. Il GSE effettua i controlli formali ed entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che in ogni caso non può eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono riportare l'espresso riferimento alla norma agevolativa (art. 38 del DL n. 19/2024), qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta.

## **PASSAGGIO DAL CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 AL CREDITO DI IMPOSTA BENI 4.0**

Nel caso in cui la procedura di accesso al credito d'imposta Transizione 5.0 non si perfezioni, è possibile accedere - se ne ricorrono le condizioni - al credito d'imposta beni 4.0 di cui alla L. 178/2020, purché venga inviata al GSE la comunicazione di completamento prevista per gli investimenti in beni 4.0 dal DL 39/2014 (art. 6). In tal caso l'obbligo - stabilito dalla L. 178/2020 - di indicare il riferimento normativo nelle fatture e negli altri documenti di acquisizione dei beni 4.0 si intende assolto con il rispetto degli obblighi di apposizione della norma agevolativa previsti dalla disciplina del credito d'imposta 5.0.

## **UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione con tributi e contributi nel modello F24 (D.Lgs. 241/97, art. 17), attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito è utilizzabile in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. L'eventuale importo non compensato entro tale data si può riportare in avanti e utilizzare in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta Transizione 5.0 non è soggetto ai limiti sulle compensazioni. In particolare, non trovano applicazione:

- il limite annuale di 250.000,00 euro previsto per la compensazione dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- il limite annuale di 2.000.000,00 di euro previsto per le compensazioni orizzontali;
- il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500,00 euro.

## **TRATTAMENTO FISCALE**

Il credito d'imposta Transizione 5.0 non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi (art. 61, TUIR) e dei componenti negativi di reddito (art. 109, comma 5, TUIR).

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d'imposta in cui il GSE comunica all'impresa - a seguito del completamento dell'investimento - l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione.

L'agevolazione non può essere ceduta o trasferita, neanche all'interno del consolidato fiscale.

## CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è una misura generale, ma con riferimento ai medesimi costi ammissibili **non è cumulabile** con:

- il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 (L. 178/2020, commi 1051 - 1063),
- il credito d'imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno (DL 124/2023, artt. 16 e 16 bis) e nella Zona Logistica Semplificata (DL 60/2024, art. 13).

È invece **cumulabile** con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l'aiuto derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il Decreto non contiene indicazioni sulla cumulabilità con altre agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea.

## DECADENZA E RECAPTURE

È previsto un meccanismo di recapture – ossia di restituzione dell'agevolazione – nel caso in cui il bene non venga mantenuto nell'economia dell'impresa fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento dell'investimento.

Il recapture scatta se il bene agevolato viene ceduto a terzi, destinato a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinato a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (anche se appartenenti allo stesso gruppo), nonché – per le acquisizioni mediante leasing – in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto. Se si verifica una delle ipotesi di recapture, occorre procedere in questo modo:

- ridurre il credito d'imposta, escludendo dalla base di calcolo dell'agevolazione il costo del bene ceduto o trasferito,
- riversare il maggior credito, eventualmente già utilizzato in compensazione, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta nel quale si sono verificate le ipotesi che hanno fatto scattare il recapture, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È possibile applicare, la disciplina sugli **investimenti sostitutivi** (L. 2015/2017, art. 1, commi 35-36) – già prevista per il credito d'imposta 4.0 - compatibilmente con le caratteristiche del nuovo Piano Transizione 5.0. Pertanto, l'impresa non è soggetta al meccanismo del recapture se effettua un "investimento sostitutivo", ossia se sostituisce il bene ceduto con un altro bene tecnologicamente equivalente o superiore.

Il Decreto attuativo prevede **ulteriori ipotesi di decadenza**, non espressamente previste dalla norma primaria, in particolare, l'impresa decade dall'agevolazione se:

- non mantiene il livello di riduzione dei consumi energetici fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione;
- non mette in esercizio i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
- non rispetta le disposizioni riguardanti i requisiti di ammissibilità, il cumulo delle agevolazioni, il principio DNSH, la conservazione della documentazione.